

INTRODUZIONE

La legge penale definisce i “tipi di fatti” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che commettono il fatto. La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l'imputato ne è l'autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. L'accertamento dei fatti spetta al processo penale, le quali funzioni primarie sono la tutela della società contro varie forme di violenza e la difesa dell'accusato dal pericolo di una condanna ingiusta. Il seguente elaborato ha l'obiettivo di analizzare due istituti fondamentali propri del processo penale quali: la Perizia e le prove, nello specifico la prova documentale della video sorveglianza. Il mio lavoro non sarà relativo alla sola trattazione in generale degli istituti ma cercherà di collegarli ad un caso concreto, il caso “Speziale”. Nel processo penale, talvolta, risulta necessario, ai fini della decisione sulla responsabilità, acquisire il parere di esperti di altre materie (es. medici o ingegneri) per colmare le lacune del giudice, con riferimento a determinate materie. In questo caso, il Giudice può nominare un esperto (perito) al quale demanda la risposta ad uno o più quesiti, indispensabili per la definizione del processo penale. Quando il Giudice nomina un perito, le altre parti hanno la facoltà di nominare un consulente, il quale affiancherà il perito nello svolgimento delle operazioni peritali e potrà, eventuale, redigere una relazione tecnica che il Giudice valuterà, unitamente alla relazione peritale. Nella sua valutazione, il Giudice non è vincolato alle

risposte fornite dal perito e, in astratto, potrebbe anche discostarsi dalle conclusioni del perito per aderire a quelle di un consulente di parte. Nel processo “Speziale”, l’intera difesa si baserà su una perizia resa dai R.I.S. Di Parma, circa la dinamica che ha portato alla morte dell’ispettore Raciti. Nella suddetta Perizia veniva ampiamente dimostrata la dinamica dell’incidente e la probabile non colpevolezza di Speziale. I vari giudici decisero di non tenerne conto spianando la strada ad una sentenza di condanna ormai automatica. Il secondo istituto analizzato è la prova documentale, nello specifico le videoriprese. Il nostro ordinamento definisce la prova documentale come qualsiasi scritto o documento atto a rappresentare fatti, persone o cose, mediante diversi strumenti quali la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo e consente l’acquisizione dei documenti al processo. Nel mio elaborato tratterò della prova documentale in maniera generale per poi potermi soffermare sulle videoriprese. Le immagini delle telecamere svolgeranno un ruolo fondamentale nel processo Speziale, in quanto sono la prova “principe”, la prova sulla quale si baserà l’intera sentenza di condanna. Così come avviene per la perizia, anche l’utilizzo di tale prova crea non pochi dubbi, in quanto ci troveremo dinanzi ad un video che non rappresenterà mai il contatto tra Speziale e Raciti, bensì il contatto si ipotizza. Nell’ultimo capitolo, dopo aver analizzato nel dettaglio entrambi gli istituti sia sul piano giuridico che sul piano concreto, analizzerò anche l’errore giudiziario. Partendo dal presupposto che questo caso si è concluso con una sentenza di condanna nei confronti di Speziale, il quale ha scontato 11 anni di reclusione ed è tornato in libertà il 2021, porrò una domanda al lettore: «è un errore

giuridico?»

CAPITOLO I: L'ISTITUTO DELLA PERIZIA

I.1 PREMESSA

Nel moderno processo penale la continua evoluzione scientifica e tecnologica ha introdotto metodologie d'indagine che hanno mutato radicalmente l'accertamento giudiziale, imponendo un'elevata specializzazione e provocando un notevole incremento del ricorso al sapere tecnico-scientifico degli "esperti". L'esperto scientifico può essere chiamato ad intervenire dal pubblico ministero o dal difensore, quale consulente tecnico; oppure dal giudice, quale perito. La perizia svolge un ruolo di significativo rilievo nella dinamica procedimentale, come strumento volto a veicolare in ambito giudiziario le conoscenze specialistiche che esulano dall'ordinario sapere giuridico dei protagonisti del processo¹. Nello svolgimento della propria attività, quando necessiti di un'indagine implicante particolari conoscenze, il giudice può usufruire dell'ausilio di soggetti qualificati, dotati di

¹R. BALASSO, La perizia e la consulenza tecnica d'ufficio e di parte: nei procedimenti civili, nei procedimenti penali, nei procedimenti amministrativi e contabili, Santarcangelo di Romagna, 2014

conoscenze specialistiche nei settori della scienza, della tecnica o dell'arte, in tal modo «realizzando un'integrazione-sostituzione della sua attività»².

I.II L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL'ISTITUTO

L'attuale codice di procedura penale disciplina l'istituto della perizia nel suo Libro III (Prove), Titolo II (Mezzi di prova), Capo VI (Perizia). Ai sensi dell'art. 220 c.p.p., «la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. - Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche ».L'area di operatività dell'istituto della perizia ha conosciuto un costante allargamento, confermato dal divario esistente tra l'impostazione inizialmente accolta in materia dal c.p.p 1930 e quella delineata dal c.p.p 1988. Secondo la dizione originaria dell'art. 314 c.p.p abr., al giudice era concessa una larga discrezionalità in relazione all'effettuazione della perizia. Simile configurazione normativa risentiva di taluni

²G. SPANGHER, A. GIARDA, Codice di procedura penale commentato, tomo I Costituzione, Trattato di Lisbona, Carta di Nizza, Cedu. IPSOA-2017-Ed. V

atavici pregiudizi³ ed appariva basato sulla visione, ingenua e irrealistica, volta ad individuare nel magistrato una sorta di soggetto onnisciente, non costretto dunque ad avvalersi degli apporti specialistici provenienti da altri rami dell'umano sapere. Il richiamo alla figura del giudice quale “*peritus peritorum*” assumeva una valenza anacronistica e deformante qualora utilizzato al fine di lasciare al mero arbitrio dell'autorità giudiziaria la valutazione in ordine all'acquisizione di taluni dati conoscitivi fondamentali ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti di causa. Questa tendenza era stata già in gran parte corretta dalla modifica dell'art. 314 c.p.p. 1930 ad opera dell'art 15, legge 18/06/1955 n.517, in base alla quale, ogni qualvolta il giudice avesse individuato la necessità dell'effettuazione di indagini richiedenti “particolari cognizioni di determinate scienze o arti”, la perizia risultava obbligatoria e non meramente facoltativa⁴. L'art. 220 c.p.p. 1988 si pone lungo questo percorso ideale, configurando un'ipotesi di discrezionalità vincolata: ravvisata la sussistenza dei presupposti della perizia, il giudice non potrà ora non ammetterla. Tutto ciò ovviamente non va interpretato come una restrizione delle competenze dell'autorità giudiziaria, con conseguente automatico appiattimento alle risultanze peritali. Il riconoscimento del sapere scientifico “esterno “ non può infatti esimere il giudicante dal riconsiderare ad esempio i dati fattuali presi a base della perizia , nonché i criteri utilizzati per lo svolgimento delle operazioni , il loro ricondursi a postulati teorici unanimemente accolti od

³P. CORSO, Periti e perizia. A) Diritto Processuale Penale, in Enc. Dir., vol. XXXIII, Giuffrè, 1983

⁴V. DE ROBERTO, commento all'art. 314 c.p.p in commentario breve al codice di procedura penale 1930, a cura di Conso-Grevi, Padova,1987

oggetto invece di dispute tra varie “scuole” scientifiche , ed infine la concordanza o la dissonanza delle risultanze della perizia rispetto agli altri dati emersi in sede processuale. I rapporti tra giudice e periti risultano ispirati, nell'attuale codice, ad un criterio di collaborazione paritaria, e ciò è frutto di un innegabile processo evolutivo, particolarmente evidente qualora si esaminino ad esempio le modalità di formulazione dei quesiti peritali. L'art. 316 c.p.p. abr., nell'attribuire al giudice il compito di redigere detti quesiti, non prevedeva affatto che tale operazione fosse preceduta da un'audizione delle parti e dei periti; così non di rado una scorretta impostazione di base impediva il raggiungimento di risultati che avrebbero potuto essere conseguiti in virtù di un maggior tecnicismo nella predisposizione delle domande ai periti. L'attuale art. 226, 2 ° co. c.p.p. dispone, assai più coerentemente, che il giudice possa formulare i quesiti solo dopo aver sentito «il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti». In tal modo i quesiti stessi scaturiscono dal fattivo contributo di una pluralità di soggetti⁵. Analogo spirito di collaborazione, finalizzato al raggiungimento di criteri di maggior razionalità ed efficienza, caratterizza i rapporti tra i periti ed i consulenti tecnici; in base al secondo co. dell'art. 230 c.p.p. questi ultimi possono ora proporre direttamente ai periti l'effettuazione di specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione peritale; in passato invece, ai sensi dell'art. 324 c.p.p. abr., tutto doveva essere “filtrato” da una previa decisione giudiziale. La normativa vigente appare

⁵SIRACUSANO, Le prove, in AA. VV., Manuale di diritto processuale penale, I, 1990

sintomatica di un maggior riconoscimento dell'importanza della consulenza tecnica “endoperitale “, intesa come prezioso contributo dialettico alle valutazioni dei periti⁶ . Ciò è confermato dalla stessa disciplina parzialmente unitaria della consulenza tecnica e della perizia e dai numerosi richiami per *relationem* fatti dal legislatore al regime della perizia, al fine di delineare la consulenza endoperitale. Nell art. 2, direttiva n. 10 della legge delega si parla di «riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia». L'utilizzazione del termine “riordinamento” farebbe pensare ad una sostanziale identità di fondo tra la passata e l'attuale impostazione codicistica. È stato peraltro lucidamente osservato come nella realtà esista una netta contrapposizione, e ciò non tanto per le differenze nei meccanismi che disciplinano la perizia quanto perché è cambiato nel suo complesso il modello processuale, «così da incidere profondamente sul modo di acquisire questo contributo tecnico-scientifico»⁷.

⁶CRISTIANI, Manuale del nuovo processo penale, Torino,1991; DEAN “Consulente tecnico”, in Dig/pen., VI, Torino, 1992

⁷AMODIO, Perizia e consulenza tecnica nel quadro probatorio del nuovo processo penale, CP, 1989

I.III NATURA E OGGETTO

La formale collocazione dell'istituto nel c.p.p., al Libro III, Titolo II (concernente i "Mezzi di prova"), consente di dirimere l'annosa, dibattuta, questione circa la natura giuridica dell'istituto: se questo sia "prova", "mezzo di prova" o "mezzo di valutazione della prova"⁸. In passato, la giurisprudenza era orientata nel senso di considerare la perizia «non più, come nel codice abrogato, un mezzo di prova ma uno strumento tecnico per l'interpretazione e la soluzione di tutti i problemi e le questioni che richiedono una particolare conoscenza di materie tecniche, scientifiche, artistiche»⁹. Successivamente, un diverso orientamento ha superato la concezione della perizia come mezzo per valutare elementi di prova già acquisiti, ammettendo che essa possa venire espletata anche per consentire l'acquisizione di nuovi dati conoscitivi, e riconducendola, così, tra i mezzi di prova¹⁰. Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la perizia costituisce un mezzo di prova "neutro", cioè non classificabile né a carico né a discarico dell'imputato; quindi, sottratto al potere dispositivo delle parti — che possono attuare il rispettivo diritto alla prova anche

⁸V. MORMILE, cit., p.14; Così, O. DOMINIONI, Le prove, in PISANI M. - MOLARI A. - PERCHINUNNO V. - CORSO P. - DOMINIONI O. - GAITO A. - SPANGHER G., Manuale di procedura penale, Bologna, 2008

⁹Cass. Pen., sez. IV, 18 febbraio 1994, Martini, in CED Cass., 197965

¹⁰P. FERRUA, E. MARZADURI, G. SPANGHER, La prova penale, Torino, p. 404; F. CAPRIOLI, La scienza "cattiva maestra": le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. Pen., 2008, p. 3523: «la vecchia concezione della perizia come strumento esclusivamente valutativo è superata e smentita dalla stessa lettera dell'art 220, comma 1, c.p.p., che chiama in causa il perito non solo quando si tratti di compiere valutazioni, ma anche quando occorra "svolgere indagini" o "acquisire dati" ».

attraverso proprie consulenze — e rimesso al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità¹¹. Di conseguenza, la Cassazione esclude che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di “prova decisiva”, ritenendo che il relativo provvedimento di diniego non sia censurabile ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. d), c.p.p., in quanto costituente il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione¹². Per quanto concerne l’obbligatorietà dell’accertamento peritale, dottrina e giurisprudenza sono di diverso parere. Secondo alcuni autori¹³, l’evoluzione storico-normativa della disciplina della perizia attesta l’obbligatorietà di tale strumento istruttorio; rispetto al quale il giudice ha un potere di valutazione discrezionale solo in ordine all’esistenza o non del presupposto di necessità richiesto

¹¹Cass. Pen., sez. IV, 12 dicembre 2002, n.9279, B., in Cass. pen. 2004, 1659; analogamente, Cass. Pen., sez. I, 20 ottobre 1993, Vassallo, 195594. In senso critico, G. ZECCHINON, La presunta insindacabilità in Cassazione della mancata riassunzione ex art. 603 c.p.p. della perizia tecnico-scientifica esperita secondo metodologie innovative, in Cass. Pen., 2012, p. 1021: «Ragioni di logica inducono a ritenere che la neutralità non è predicabile per alcun mezzo di prova in sé, rectius, se in astratto e a priori ogni strumento probatorio pu essere considerato tale, non altrettanto può sostenersi a proposito del dispiegarsi concreto del risultato acquisitivo». Inoltre, «anche il quarto comma dell’art. 468 c.p.p. si schiera a favore della natura non neutrale dell’accertamento in parola», poiché tra le citazioni a prova contraria che possono essere richieste dalle parti è prevista anche quella dei periti, inducendo a considerare la perizia «mezzo di prova idoneo a veicolare nel processo temi di prova definibili tanto a carico quanto a discarico». Infine, P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2014, p.176: «la considerazione secondo cui la perizia è sottratta al potere dispositivo delle parti contrasta non solo con il principio del diritto alla prova previsto dall’art. 190 c.p.p., ma anche con la lettera dell’art. 224 c.p.p., il quale stabilisce che la perizia può essere disposta “anche d’ufficio”, sottolineando in tal modo il potere residuale del potere del giudice».

¹² Cass., sez. VI, 3 ottobre 2012, n.43526, in CED Cass. pen. 2012.

¹³P. TONINI, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. Pen. Proc., 2011, p.364 ss.; P.P. RIVELLO, Perito e perizia, in Dig. disc. pen., IX, Torino,1995, p. 471; R. ADORNO, Art. 220, in Codice di procedura penale commentato, 4^{ed.}, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Milano, 2010, p.2167 ss.; F. GIANFROTTA, Art. 220, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. CHIAVARIO, II, Torino, 1990, p. 572.

dal codice¹⁴. Dunque, la perizia diverrebbe obbligatoria non appena il giudice avesse verificato la presenza di un determinato tema di prova, per il cui accertamento occorresse la conoscenza di regole tecniche connotate di «specialità»; tali cioè che vadano «oltre il patrimonio, culturale e di esperienza» del giudice¹⁵. Pertanto, essa deve ritenersi esclusa solo quando “non occorre”; cioè quando risulta vietata, oppure manifestamente superflua od irrilevante, ex art. 190, primo comma, c.p.p. Invece, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’ammissione della perizia sia rimessa alla discrezionalità del giudice; quindi, l’eventuale richiesta di parte non vincola il giudice, ma gli impone solo di decidere sull’istanza. In particolare, la Suprema Corte ha affermato: «la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche; pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l’accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare»¹⁶. Tuttavia, in un sistema processuale qual è il nostro, cioè di tipo accusatorio, ispirato alla formazione dialettica della prova, la perizia si rivela utile alle parti, prima ancora che al giudice, poiché «apporta le premesse cognitive indispensabili alla realizzazione del contraddittorio, fondando, con la risposta ai quesiti, un

¹⁴G. BRESCIA, Il consulente tecnico e la perizia nel processo civile e penale: gli aspetti della procedura, la liquidazione dei compensi, la pratica professionale, Santarcangelo di Romagna, 2005, p. 133

¹⁵R. BALASSO, La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio e di parte: nei procedimenti civili, nei procedimenti penali, nei procedimenti amministrativi e contabili, Santarcangelo di Romagna, 2014

¹⁶Cass. Pen., sez.VI, 7 luglio 2003, n. 34089, B., in Cass. Pen. 2004, 4164, in Il merito 2007, 3, 68

sapere comune, e contribuisce a razionalizzare il convincimento del giudice»¹⁷. Un'elevata discrezionalità nella valutazione del giudice relativa all'ammissione di una perizia rischia di violare il diritto delle parti al contraddittorio. Pertanto, si potrebbe ritenere che l'obbligo di disporre perizia, se ne sussistono i presupposti di legge, sia soluzione normativa oggi imposta dall'art. 111, terzo comma, Cost. L'oggetto della perizia è disciplinato dall'art. 220 c.p.p., in base al quale la perizia può essere ammessa «quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni». Rispetto alla corrispondente disposizione del codice abrogato, che menzionava le sole indagini, l'odierna formulazione amplia la tipologia di attività che possono essere demandate al perito, includendovi, oltre all'indagine, anche l'acquisizione di dati o valutazioni. Infatti, il perito può essere incaricato sia di accertare, attraverso specifiche competenze, fatti non altrimenti accertabili, in tal modo svolgendo un'attività avente natura direttamente probatoria (c.d. perito "percipiente"); sia di valutare fatti già accertati o dati già acquisiti nel processo, mediante l'indicazione dei criteri di analisi o l'effettuazione di un esame tecnico-scientifico diretto a consentirne una valutazione adeguata (c.d. perito "deducente")¹⁸. Accanto alle specifiche competenze scientifiche, il legislatore del 1988 introduce il riferimento

¹⁷V. MORMILE, cit., p.14; Così, O. DOMINIONI, Le prove, in PISANI M. - MOLARI A. - PERCHINUNNO V. - CORSO P. - DOMINIONI O. - GAITO A. - SPANGHER G., Manuale di procedura penale, Bologna, 2008

¹⁸P. FERRUA, E. MARZADURI, G. SPANGHER, La prova penale, Torino, p. 413; Sul punto, O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., p. 21: il perito pu ricevere «l'incarico di percepire un dato di realtà impiegando specifiche competenze ...o di inferire, sempre in base a specifiche competenze, un fatto dalla conoscenza di un altro, guadagnata dallo stesso esperto mediante proprie indagini o ricavata dal patrimonio conoscitivo di un determinato campo della scienza o della tecnica oppure già introdotta nel processo con operazioni probatorie in precedenza espletate».